

# Nulla osta della C.E.I. ai libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola

---

*Si ritiene opportuno pubblicare la Nota, inviata ai Vescovi con lettera n. 63/90 del 25 gennaio 1990, relativa all'iter per la concessione del "nulla osta" della C.E.I. ai libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica.*

*La Nota, predisposta dagli Uffici competenti della Segreteria Generale, sostituisce il n. 3 della Nota del 25 marzo 1987, pubblicata nel Notiziario della C.E.I. n. 4 del 6 aprile 1987 (cf. pp. 122-126).*

*Nel trasmettere la seguente Nota così scriveva ai Vescovi il Segretario Generale: "Dopo oltre due anni di sperimentazione, sulla base dell'esperienza accumulata in questo periodo, è sembrato opportuno modificare parzialmente l'iter per la concessione del "nulla osta" della C.E.I., superando alcune ambiguità e andando incontro a giuste esigenze che sono state fatte presenti da autori ed editori. Sempre sulla base dell'esperienza di questi anni, è stata modificata la tassa di valutazione per adeguarla alle effettive spese sostenute dalla Segreteria Generale (equo compenso ai revisori, spese postali che sono rilevanti in quanto, per abbreviare al massimo l'iter, è necessario che la corrispondenza avvenga per corriere); in pratica, con l'eccezione della scuola elementare in cui è stata confermata la cifra di L. 200.000 per volume, per la scuola secondaria si eleva la cifra a L. 300.000 per volume.*

## ITER PER OTTENERE IL NULLA OSTA DELLA CEI PREVISTO DAL N. 3.2 DELL'INTESA DEL 14.12.1985 TRA PRESIDENTE DELLA CEI E MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, E DALLA DELIBERA N. 40 DELLA XXIV ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI

1. - L'autore e/o l'editore presenta il corso per l'insegnamento della religione cattolica all'Ordinario diocesano competente, ai sensi dei canoni 824 e 827, § 2 del CJC.

2. - L'Ordinario attiva contemporaneamente le procedure per la concessione dell'imprimatur, ai sensi del can. 827, § 2, e per la concessione del *nulla osta della C.E.I.*, ai sensi della delibera n. 40.

3. - Per il nulla osta della C.E.I., rivolge domanda alla Presidenza della stessa.

La C.E.I. non prenderà in esame dei testi presentati direttamente da autori o editori, nè singoli volumi di corsi incompleti.

4. - Alla domanda dovranno essere allegate quattro copie del corso dattiloscritto ben leggibile.

Per facilitare le citazioni e le richieste di correzione, le pagine dei volumi siano numerate progressivamente.

5. - L'Ordinario diocesano farà pervenire all'amministrazione della C.E.I., da parte dell'editore, il versamento della tassa per l'esame del corso.

Tale tassa è così prevista:

corso per la scuola elementare	L. 400.000
corso per la scuola media	L. 900.000
corso per il biennio della scuola secondaria	L. 600.000
corso per il triennio della scuola secondaria superiore	L. 900.000

6. - Si alleggi al corso ogni eventuale sussidio utile a far comprendere bene le scelte di fondo che lo sorreggono. Per i corsi di insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare, è necessario che sia presentato anche il progetto grafico dei due volumi, che dovrà comprendere anche illustrazioni, fotografie e disegni che entreranno nel testo stesso.

7. - È necessario che i testi siano inviati in tempo utile per un esame serio e non affrettato: si tenga conto che la C.E.I. ha bisogno di almeno due mesi per esprimere il suo parere.

8. - I criteri che la C.E.I. segue nella valutazione dei corsi per l'insegnamento della religione cattolica sono i seguenti:

I. - *La fedele rispondenza a quanto prescritto dal programma di insegnamento della religione cattolica dell'ordine e grado di scuola cui il corso è destinato.*

Tale rispondenza riguarda in particolare le tre distinte parti dei programmi: natura e finalità, obiettivi e contenuti, indicazioni metodologiche.

II. - *La conformità dei contenuti a quanto la Chiesa prevede per l'insegnamento scolastico della religione cattolica.*

È necessaria pertanto non solo la fedele conformità alla dottrina della Chiesa, ma anche l'attenzione a precisi punti di riferimento: le indicazioni espresse nel magistero dei Vescovi nei documenti riguardanti l'insegnamento della religione, il Concilio Vaticano II, i vari volumi del Catechismo per la vita cristiana.

III. - *La correttezza della pedagogia e della didattica adottate.*

Ciò implica che nel corso sia curata la conseguenza psicologica all'età dei ragazzi e metodologica al tipo di scuola.

La valutazione negativa anche sotto uno solo dei criteri su indicati impedisce la concessione del nulla osta.

9. - Qualora la C.E.I. non ritenga di concedere il nulla osta, comunicherà all'Ordinario le motivazioni e le eventuali osservazioni e richieste per un successivo riesame del testo.

10 - Il corso cui non sia stato concesso il nulla osta non potrà essere ripresentato per un nuovo esame se non dopo due mesi dalla data del parere espresso dalla C.E.I.

11. - La concessione del nulla osta sarà comunicata all'Ordinario richiedente, con il parere motivato sul corso, e le eventuali richieste di correzioni.

12. - L'Ordinario può successivamente concedere l'imprimatur, che resta di sua esclusiva competenza.

Si ricorda a tal proposito che il Vescovo diocesano non è tenuto a concedere l'approvazione ad un libro di testo per il solo fatto che esso è munito del nulla osta della C.E.I.

13. - Nel concedere l'approvazione alla stampa, l'Ordinario ricordi all'editore di inviare cinque copie omaggio del corso alla Segreteria Generale della C.E.I.

14 - L'Ordinario avrà cura di accertarsi che il testo che viene dato alle stampe dopo aver ottenuto il nulla osta e la successiva approvazione, concordi con il dattiloscritto esaminato dalla C.E.I. e siano state inserite in esso le correzioni eventualmente richieste.